
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 952 del -5 APR. 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal - 9 APR. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIREZIONE RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Dott. Vincenzo Adamo matr. 91302 - Permanenza in servizio fino al compimento del 70° anno di età - Collocamento in quiescenza dal 01/06/2022.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giancarlo Carfi

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Totomeo

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il -5 APR. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Risorse Umane, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che in data 03/04/2017 il Dott. Vincenzo Adamo - *dirigente medico* in servizio presso l'U.O.C. S.I.A.V. (uffici di Ispica), in prossimità del compimento del 65° anno di età, ha richiesto, ai sensi dell'art. 22 della L. 183/2010, di essere ammesso a permanere in servizio fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo;

Visto l'art. 15novies del d.lgs. 502/1992 come novellato dall'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti";

Visti i chiarimenti relativi alla norma invocata, appositamente diramati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (parere del 09/12/2010), dall'INPDAP (nota operativa n. 56 del 22/12/2010) e dall'Assessorato Regionale alla Sanità (circolare n. 46025 del 25/05/2011);

Preso atto, che, dalla lettura sistematica delle superiori circolari esplicative, la disciplina della permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario è stata qualificata quale *lex specialis* e che, pertanto, il diritto del dirigente a permanere in servizio non era soggetto ad alcuna discrezionalità da parte dell'Amministrazione;

Considerato che il Dipartimento della Funzione Pubblica con la recente circolare n. 2 del 19/02/2015 ha rivisto la propria posizione riguardo al diritto del dirigente medico e del ruolo sanitario di permanere in servizio, ritenendo ora che, esclusi i direttori di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo può prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, sulla base di criteri predeterminati giustificati da esigenze organizzative e funzionali;

Visto il regolamento aziendale di applicazione del citato art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, adottato con delibera n. 487 del 04/03/2015, recante anche disposizioni in ordine al diritto del dirigente medico e del ruolo sanitario di permanere in servizio oltre il 65° anno di età;

Considerato che ad oggi per le UU.OO. del Dipartimento di Prevenzione Medica non è stata avviata alcuna procedura di riorganizzazione/razionalizzazione per cui l'istanza del Dott. Vincenzo Adamo di permanere in servizio fino al compimento del 40° anno di servizio effettivo può essere accolta, non comportando oltretutto tale permanenza in servizio un aumento del numero dei dirigenti, fatta però salva la facoltà dell'Azienda, sulla base di sopravvenute esigenze di riorganizzazione/rifunzionalizzazione, di applicare l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'apposito regolamento adottato con la citata delibera n. 487/2015, previa preavviso scritto di 6 mesi;

Accertato il diritto del Dott. Vincenzo Adamo di permanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età, e ciò tenuto conto che lo stesso è stato assunto solo nell'anno 2006;

Accertato che l'iscritto, alla data di assunzione, ha optato per il regime contributivo dell'ENPAM;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Ammettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15novies del D.Lgs. 502/1992, dal Dott. Vincenzo Adamo nato il 20/05/1952, *dirigente medico* in servizio presso l'U.O.C. S.I.A.V. (uffici di Ispica), a permanere in servizio fino al 31/05/2022, data di compimento del 70° anno di età;
- Fare salva la facoltà dell'Azienda di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 e del relativo regolamento attuativo aziendale di cui alla delibera n. 487/2015, previa preavviso scritto di 6 mesi;
- Risolvere dal 01/06/2022 il rapporto di lavoro del Dott. Vincenzo Adamo per limiti di età, fatta salva la facoltà dello stesso di rassegnare eventuali dimissioni anticipate;
- Dichiarare, dalla medesima data, vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- Dare mandato all'Ufficio Previdenza e Pensioni dell'Azienda di espletare gli adempimenti necessari alla corresponsione del trattamento di previdenza, tenuto conto che relativamente al trattamento di quiescenza il dipendente ha optato per l'assoggettamento all'ENPAM.

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			